



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ASSUNTA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 3

OGGETTO: Revoca delibera di C. c. n. 53 del 28/12/2012. Esame ed approvazione dello schema di convenzione con l'Unione dei Comuni del versante Jonico per la gestione associata della funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali.

L'anno Duemilaquindici, il giorno venti del mese di Febbraio Gennaio, alle ore 13,00 nella Sede Comunale, in assenza del Commissario Straordinario, Dott.ssa Laura Rotundo, presiede il sub Commissario Prefettizio Dott. Francesco Giacobbe, nominato con Decreto del Prefetto di Catanzaro n. 64056 del 25/7/2014. Con l'assistenza del V. Segretario Dott. Francesco Romano.

IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO

Vista la proposta di Deliberazione del Responsabile dell'Area Amministrativa, allegata alla presente di cui forma parte integrante e sostanziale avente ad oggetto: Revoca delibera di C. c. n. 53 del 28/12/2012. Esame ed approvazione dello schema di convenzione con l'Unione dei Comuni del versante Jonico per la gestione associata della funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali.

Ritenuto doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte;

Visti i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dell'area amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147/bis, comma 1, del D. Leg.vo 267/2000;

Visti:

- il D. Leg.vo 267/2000 e s.mm. e ii.;
- lo Statuto Comunale Vigente;
- il Regolamento degli Uffici e Servizi;

DELIBERA

Per quanto espressamente descritto in premessa, che qui si intende riportato e trascritto:

- 1) Di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di Deliberazione del Responsabile dell'Area amministrativa, allegata alla presente di cui forma parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: Revoca delibera di C. c. n. 53 del 28/12/2012. Esame ed approvazione dello schema di convenzione con l'Unione dei Comuni del versante Jonico per la gestione associata della funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali.
- 2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

IL V, SEGRETARIO
Dott. Francesco Romano

IL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO
Dott. Francesco Giacobbe



COMUNE DI MONTEPAONE

(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del Consiglio Comunale

OGGETTO: Revoca delibera di C. c. n. 53 del 28/12/2012. Esame ed approvazione dello schema di convenzione con l'Unione dei Comuni del versante Jonico per la gestione associata della funzione di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Premesso che:

Con decreto del Commissario Straordinario n. 5987 del 7.08.2014, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del servizio amministrativo;

Con delibera di C.C. n. 53 del 28/12/2012 questo Ente ha approvato lo svolgimento in forma associata, fra i comuni di Squillace, Vallefiorita, Palermiti, Staletti, Montauro, Gasperina e Montepaone, per la gestione della funzione contraddistinta dalla lettera g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

Considerato che la procedura amministrativa non è stata completata con la successiva e necessaria stipulazione delle relative convenzioni né è stato manifestato dagli stessi enti aderenti alcun interesse alla prosecuzione della stessa;

Ritenuto, pertanto, procedere alla revoca della suddetta deliberazione;

VISTE le disposizioni di cui all'articolo 14, commi da 25 a 31-quater del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificate dall'art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalla legge 56/ 2014 in merito alla gestione associata delle funzioni fondamentali per i Comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità montane;

VISTO l'articolo 14, comma 27, del citato decreto legge n. 78/2010 e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che sono funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione:

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale;

VISTO l'articolo 14, comma 28, del citato decreto legge n. 78/2010 e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede che i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni di cui al comma 27, ad esclusione della lettera l);

VISTO l'articolo 14, comma 31-bis, del citato decreto legge n. 78/2010 e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede la durata almeno triennale delle convenzioni e la verifica della loro efficienza ed efficacia al termine di detto periodo, che qualora non comprovate comportano l'obbligatoria trasformazione in Unione di Comuni;

VERIFICATO il rispetto della dimensione demografica minima associativa di cui tener conto in relazione a quanto disciplinato dalla L.R. Calabria 12.11.2011, n. 43 come modificata ed integrata dalle LL.RR 6.11.2012, n. 53 e 27.12.2012, n. 69, nonché alla luce del parere della Regione Calabria- Sottosegretariato alla Presidenza della Giunta regionale con delega alle "Riforme e semplificazione amministrativa" di cui alla nota prot. N. 241 del 14.06.2014, reso su conforme richiesta al Comune di Isca sullo Ionio;

CONSIDERATO che rispetto all'unione di comuni di cui all'art. 32 del TUEL, la convenzione, costituisce uno strumento flessibile e funzionale e più rispondente alla finalità di semplificazione e di riduzione della spesa pubblica, cui si ispira la riforma;

CONSIDERATO che l'Unione dei Comuni del versante Jonico, al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio nell'ambito dei loro rispettivi territori, hanno raggiunto un'intesa per la gestione in convenzione della seguente funzione:

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

Visto la delibera della Giunta dell'Unione dei comuni n. 7 del 4.02.2015 con la quale è stata accolta la richiesta del Commissario Straordinario di questo Ente per l'esercizio associato dei servizi sociali, dando mandato al Responsabile del servizio di riferimento per gli adempimenti consequenziali e connessi;

Visto l'articolo 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ove è testualmente disposto:

Art. 30

Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Visto lo schema di convenzione, allegato alla presente, per costituirne parte integrante del presente atto;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visti i preventivi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147/bis, comma 1, del D. Leg.vo 267/2000;

PROPONE

Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

- 1) Di revocare la delibera di C. C. n. 53 del 28/12/2012 avente ad oggetto: D. L. n. 95/2012, convertito in legge 135/2012- Approvazione schemi convenzione fra i comuni di Squillace, Vallefiorita,

- Palermi, Staletti, Montauro Gasperina e Montepaone per la gestione in forma associata della funzione di Protezione civile, sistema locale dei servizi sociali e di polizia locale e amministrativa.
- 2) Di associarsi con l'unione dei comuni del versante Jonico, per l'esercizio in forma associata della seguente funzione fondamentale di cui al D.L. 78/2010, art. 14, c. 27 e s.m.i. lett. g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
 - 3) Di aderire al sottoambito dell'Unione dei Comuni del Versante Jonico, all'interno del Distretto Socio-Sanitario di Soverato per come previsto dalla delibera di G. R. n. 749/2010 e successive direttive;
 - 4) Di approvare lo schema di convenzione, allegata alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale per la gestione in convenzione delle suddette funzioni;
 - 5) Di stabilire che i fondi regionali e statali per la non autosufficienza o altri attinenti saranno gestiti e rendicontati dalla stessa Unione dei Comuni del Versante Jonico ;
 - 6) Di autorizzare il Commissario Straordinario o suo delegato alla sottoscrizione della relativa convenzione;
 - 7) Di trasmettere copia della presente al Presidente dell'Unione dei comuni del versante Jonico,
 - 8) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Romano

SCHEMA DI CONVENZIONE LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SOCIALE CON L'UNIONE DEI COMUNI DEL VERSANTE IONICO

L'anno **2015**, il giorno ___ del mese di _____, in Isca sullo Ionio (Cz), nella Sede dell'Unione dei Comuni del "Versante Ionico" con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

tra

Il Comune di _____ (CZ), P.I. _____, rappresentato dal Sindaco, nato a _____ il _____ C.F. _____, residente per la carica presso la sede dello stesso Ente, che interviene nella sua qualità di Legale Rappresentante e non altrimenti;

e

L'Unione dei Comuni del "Versante Ionico" (CZ) C.F. 97059260790, rappresentata dal Presidente Pro-tempore _____, residente per la carica presso la sede dello stesso Ente, che interviene nella sua qualità di Presidente, e non altrimenti Costituita fra i Comuni di Guardavalle, Santa Caterina dello Ionio, Badolato, Isca sullo Ionio, Sant'Andrea Apostolo dello ionio, San Sostene, Cardinale e Davoli il cui Statuto ed atto costitutivo sono stati approvati dai

PREMESSO

che:

- le parti, come più sopra specificate, verranno denominate ai soli effetti della presente e, comunque, per comodità e semplicità, rispettivamente il "Comune" e l'"Unione dei Comuni";
- l'art. 32, 1° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) prevede che: *Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza;*
- L'art. 20 Legge Regionale n.15 del 24.11.2006, così come coordinata ed integrata con le modifiche di cui alla Legge Regionale 10.07.2007, n°16, prevede la concessione di contributi per l'esercizio associato delle funzioni comunali, individuando nelle Unioni di Comuni il primo Ente per l'esercizio di tali funzioni;
- Lo Statuto dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico, il quale prevede all'art.6 comma 1) le funzioni che i Comuni possono conferire all'Unione ed il successivo art. 7 comma 4) il quale prevede che l'Unione può gestire funzioni comunali, se conferite, anche per comuni non ricadenti nel suo territorio;
- l'ordinamento riconosce l'autonomia amministrativa ed il potere di autorganizzazione degli enti locali, al fine di dar luogo all'attivazione della gestione dei servizi in generale, e dei tributi, in particolare, attraverso le forme associative previste dal titolo II capo V del D.lgs. n. 267/2000;
- **si rende necessario consolidare la sinergia tra i Comuni e l'Unione dei Comuni, al fine di sopperire a carenze di organico e di professionalità specifiche nella gestione dei servizi;**
- **la sperimentazione già avviata ha permesso costruttivi confronti sulle problematiche proprie del servizio, che hanno portato a scelte in materia regolamentare molto simili;**
- **la positiva collaborazione può essere ulteriormente approfondita e dare corso ad una rinnovata gestione del servizio attraverso lo svolgimento di attività di coordinamento, interscambi di esperienze e metodologie riguardanti gli aspetti organizzativo/procedurali, e lo svolgimento di attività interne al servizio stesso;**
- a tal proposito il Comune e l'Unione dei Comuni hanno valutato la possibilità di realizzare tale forma collaborativa avvalendosi delle professionalità in organico all'Unione dei Comuni;
- lo svolgimento dei servizi in questione è improntato alla massima trasparenza e funzionalità, nell'interesse di tutte le figure investite;

tutto ciò premesso

i sottoscritti nelle loro rispettive qualità, convengono di svolgere in forma associata il servizio sociale e sottoscrivono la presente convenzione.

Art. 1

Oggetto della Convenzione

1. Esercizio associato della funzione e degli interventi nel settore dei servizi sociali;
2. Gestione degli interventi previsti dalla Legge 328/2000 e Legge Regionale n° 23/2003;

3. Gestione del Welfare locale e dei procedimenti relativi all'Ambito Territoriale ed al Sotto Ambito dell'Unione, nel quale la stessa rappresenta tutti Comuni aderenti all'Unione;
4. Gestione associata di servizi amministrativi e socio assistenziali con particolare riferimento a: L'erogazione di servizi al cittadino tramite uno sportello di informazione ed assistenza, nonché di un Call Center con le seguenti funzioni specifiche:
 - a. Catalogazione e archiviazione di tutte le richieste provenienti dai cittadini;
 - b. Costituzione banca dati socio assistenziale dell'Unione e dei Comuni aderenti;
 - c. Istruzione amministrativa delle pratiche;
 - d. Supporto alla predisposizione delle schede progettuali e di rendicontazione;
 - e. Progettazione e rendicontazione per il reperimento di finanziamenti regionali e comunitari;
 - f. Fornitura di informazioni su tutte le problematiche socio-assistenziali;
- b) L'erogazione di relazioni inerenti situazioni di disagio sociale;
- c) L'erogazione di relazioni inerenti le adozioni e gli affidi familiari;
- d) Il monitoraggio e la rendicontazione di tutte le attività svolte;

Art. 2

Finalità

1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione, che ha come obiettivo quello di perseguire il miglioramento della qualità dei servizi erogati e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse economiche-finanziarie, umane e strumentali, oltre che l'ottenimento di fondi e contributi per la gestione associata previsti dalla legge.
2. Con particolare riferimento alla gestione associata dei servizi sociali, essa è finalizzata a garantire:
 - a) il miglioramento dei servizi alla persona;
 - b) l'adeguamento del servizio alle innovazioni tecnologiche;
 - c) il miglioramento della qualità della vita e l'abbattimento dei disagi socio esistenziali;
 - d) una progettazione unificata e sovra comunale;
 - e) la realizzazione di economie di scala.

Art. 3

Obiettivi programmatici

1. Gli Enti nell'ambito delle loro funzioni perseguono il raggiungimento dei seguenti obiettivi programmatici:
 - a) Promuovere, attraverso i metodi della programmazione e della concertazione, uno sviluppo omogeneo e al contempo specialistico del servizio sociale;
 - b) Qualificare e ammodernare il servizio offerto dalle amministrazioni comunali, attraverso adeguate politiche di formazione, aggiornamento continuo e responsabilizzazione del personale;
 - c) Assicurare l'economicità del servizio attraverso una gestione efficace ed efficiente dello stesso;
 - d) Armonizzare e integrare l'esercizio delle funzioni e dei servizi associati, anche attraverso la collaborazione con l'imprenditoria privata e le associazioni senza scopo di lucro.

Art. 4

Modalità di esercizio delle attività e dei servizi

1. La gestione associata delle attività e dei servizi di cui all'art. 1 della presente convenzione, è disciplinata dalla convenzione stessa, che stabilisce:
 - a) Le attività oggetto di gestione associata;
 - b) la durata della convenzione stessa e la modalità di recesso;
 - c) le modalità organizzative di gestione;
 - d) i rapporti finanziari tra gli enti ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 5

Durata

1. La presente convenzione si applicherà dal _____ ed avrà durata quinquennale.

Organizzazione del servizio e svolgimento delle attività

1. L'esercizio in forma associata delle attività e dei servizi utili alla gestione dei servizi sociali che i Comuni gestiranno in via diretta ed in forma associata, si struttura attraverso:
 - a. l'allestimento di un ufficio per la fornitura dei servizi ai Comuni aderenti presso l'Unione dei Comuni;
 - b. Il collegamento e la comunicazione tramite rete telefonica e telematica, fra cittadini e ufficio, l'accesso ai servizi, per informazioni, assistenza e richiesta di documentazione.
2. Nello specifico l'ufficio, denominato "Servizio Sociale Associato" adempie le seguenti attività:
 - Call Center sociale;
 - attuazione e sviluppo di linee uniformi inerenti all'attività programmazione degli interventi sul territorio di riferimento dei Comuni associati;
 - mantenimento, implementazione e utilizzo delle banche dati comunali, inerenti tutti i servizi erogati ai cittadini;
 - aggiornamento dei regolamenti in materia di gestione del servizio sociale;
 - studio e predisposizione della modulistica, improntata a criteri di semplicità e snellezza;
 - predisposizione degli atti utili alla gestione delle problematiche inerenti l'oggetto della convenzione, di cui all'art.1;
 - catalogazione di tutte le casistiche trattate;
 - allestimento di appositi spazi sulla rete Internet, nei portali dei Comuni e dell'Unione dei Comuni con possibilità per il cittadino di fruire del servizio anche attraverso la rete;
 - fornitura di software per la gestione del servizio sociale.
3. In prospettiva, l'attività dell'Ufficio Servizi Sociali dell'Unione dei Comuni si può arricchire di contenuti, al maturare di progetti, in modo da poter dare impulso al reperimento di nuovi finanziamenti.

La Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci, composta dal Presidente e dai Sindaci dei Comuni aderenti al servizio è l'organo deputato alla gestione delle politiche sociali e coincide con la Giunta dell'Unione.
2. Spetta alla Giunta dell'Unione nominare i Referenti del Servizio Sociale presso altri Enti e presso l'Ambito.
3. La Conferenza esamina ogni questione ritenuta d'interesse comune, allo scopo di adottare linee di orientamento e di indirizzo sulle questione inerenti alle attività oggetto della convenzione.
4. Possono essere invitati ai lavori della Conferenza gli assessori, i segretari ed i funzionari degli enti.
5. La Conferenza è convocata dal Presidente dell'Unione dei Comuni;
6. l'approvazione del rendiconto e della previsione di spesa del servizio associato è inserita nei documenti contabili dell'Unione e fornita ai Comuni aderenti;
7. Le deliberazioni adottate dalla Conferenza sono verbalizzate dal Segretario dell'Unione dei Comuni e trasmesse ai comuni per l'adozione degli eventuali provvedimenti conseguenti;
8. La Conferenza ha esclusiva competenza in merito all'ordinamento per il funzionamento del "Servizio Sociale Associato".

Coordinamento e responsabilità gestionali

1. Il Responsabile del Settore cui è affidata la gestione dei servizi sociali dell'Unione dei Comuni vigila, raccorda e coordina l'attività dei singoli servizi sociali associati, nonché di quelli gestiti direttamente ed indirettamente dall'Unione;
2. Il Responsabile del Settore curerà il coordinamento ed il raccordo fra le funzioni svolte con personale interno e quelle esternalizzate.
3. Il Responsabile del Settore cui sono incardinati i servizi sociali provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti della Giunta.
4. Il Responsabile del Settore nello svolgimento delle sue mansioni contrattuali, in particolare,:
 - a) Attua le direttive della Giunta dell'Unione;
 - b) adotta le misure necessarie per realizzare un'adeguata ed efficace interconnessione tra tutte le strutture comunali di volta in volta interessate alle attività oggetto di gestione associata;
 - c) Rendiconta l'andamento delle attività ai Sindaci, al Presidente.
5. E' sua facoltà richiedere, qualora ne ravveda la necessità, pareri scritti ad esperti esterni (Ministero dell'Interno, delle Politiche Sociali ecc.), o specifiche consulenze.
6. In caso di impedimento, la Giunta dell'Unione può assegnare le attività di coordinamento e gestionali, previste nel presente articolo, ad altro soggetto, scelto fra i Responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni aderenti e senza costi aggiuntivi.
7. Le attività di cui al presente articolo, possono essere affidate ad uno dei soggetti di cui al comma precedente anche per i seguenti motivi:

- A) Per gravi inadempienze;
- B) Per mancata applicazione delle direttive stabilite dalla Giunta dell'Unione;
- C) Per richiesta dello stesso Responsabile così come individuato nel comma 1.

8. La sostituzione momentanea o permanente, prevista dai commi 6 e 7 del presente articolo, dovrà essere deliberata dalla Giunta dell'Unione a maggioranza dei componenti.

Art. 9

Comitato di Direzione

1. Il Comitato di Direzione, coordinato dal Responsabile del Settore dell'Unione dei Comuni, è composto dai singoli funzionari responsabili dei servizi sociali dei Comuni aderenti e dell'Unione dei Comuni; il predetto Comitato, qualora sia necessario trattare problematiche inerenti ai sistemi informativi, informatici, telematici e di e-government, è allargato a dipendenti dei Comuni portatori di specifiche competenze tecniche, appositamente individuati dalle Amministrazioni di appartenenza.
2. Il Comitato di Direzione provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti, verifica l'andamento della gestione associata, svolge attività di impulso e di coordinamento.
3. Il Comitato si riunisce su richiesta del Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio dell'Unione dei Comuni o su richiesta di uno dei funzionari indicati dai Comuni aderenti.

Art. 10

Organizzazione degli uffici

1. L'Unione dei Comuni, per lo svolgimento delle attività oggetto di gestione associata, si avvale anche degli uffici e delle strutture dei comuni e mette a disposizione dei Comuni i locali necessari nella propria sede, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative.

Art. 11

Personale

1. L'organo competente del Comune nomina, nell'ambito della normativa di riferimento, il funzionario responsabile di ciascun servizio sociale;
2. L'Unione dei Comuni si avvarrà della propria struttura di personale e metterà a disposizione la figura dell'Ass.Sociale.
3. L'Unione procederà ad esternalizzare i servizi alla persona e di tutti quelli che sarà necessario per la piena attuazione del welfare dell'Unione, attraverso le Cooperative ed Imprese Sociali, giusta deliberazione della Giunta n° 1 del 31.1.2011 e precedenti delibere n° 39, 45, 47 e 52;
4. La Giunta dell'Unione potrà decidere di individuare nuove figure da assegnare al servizio nel rispetto delle procedure di legge.

Art. 12

Spese di allestimento, funzionamento e mantenimento

1. Le spese per lo svolgimento delle attività oggetto di gestione associata sono sostenute in via anticipata dall'Unione dei Comuni, la quale mantiene la proprietà degli arredi e delle attrezzature.
2. I locali per l'Ufficio, il Call Center e per le riunioni della Giunta dell'Unione, sono messi a disposizione dall'Unione dei Comuni, in quanto già proprietaria dell'immobile sede dei suoi uffici.

Art. 13

Verifica dei risultati dell'attività e programmazione

1. Almeno una volta all'anno il Responsabile dell'Unione dei Comuni provvederà a far avere alla Giunta dell'Unione un rendiconto sull'attività svolta, al fine di consentire alla medesima di indirizzare e seguire l'attività del servizio, pianificando gli obiettivi da conseguire di anno in anno.
2. E' competenza esclusiva dei Sindaci, riuniti nella Giunta dell'Unione, stabilire obiettivi e priorità.

Art. 14

Costi della gestione

1. I costi per le attività oggetto di gestione associata sono a carico dell'Unione e dei comuni che devono garantire il costo annuale del Servizio e vengono determinati, per ciascun Ente, con riferimento alla popolazione, come di seguito:
 - a. € 0,50 pro capite per i Comuni dell'Unione;
 - b. Compete all'Unione la retribuzione dell'Assistente Sociale dell'Unione in dotazione organica;

- c. Spettano all'Unione le somme per i servizi e le ulteriori competenze che i comuni potranno conferire all'Unione con deliberazioni di Giunta e relativi impegni finanziari, nonché quelle somme provenienti dalle risorse del Sotto Ambito che i Comuni gestiranno attraverso l'Unione;
2. Ciascun Comune, a tal fine, dovrà versare all'Unione dei Comuni, in relazione all'art.1 nella misura prevista nel precedente comma:
 - a. una prima rata entro il 30 aprile corrispondente alla metà del totale da trasferire all'Unione dei Comuni;
 - b. una seconda rata entro il 30 luglio, corrispondente al saldo delle somme da trasferire all'Unione dei Comuni;
 3. Per i ritardi nei pagamenti sono previste le seguenti sanzioni:
 - a. in caso in cui le somme non pervengano al Tesoriere dell'Unione dei Comuni entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza, le stesse sono dovute con una penale di € 1.000,00;
 - b. per i ritardi che superino i 120 giorni, oltre alla penale, saranno applicati gli interessi legali sulla somma effettivamente dovuta e si provvederà a sospendere l'erogazione del servizio;
 - c. per obiettive e dimostrate difficoltà finanziarie il Sindaco può chiedere una proroga scritta, dei termini di cui al comma 2 del presente articolo al Responsabile del Servizio Associato.
 - d. Le somme provenienti dall'incasso delle penali, saranno investite in servizi per gli altri Comuni aderenti, in regola con i pagamenti.
 4. I costi della gestione a carico dei Comuni, potranno essere rideterminati esclusivamente su indicazione della Giunta dell'Unione, per nuovi o maggiori acquisti che si rendessero necessari, per imprevisti della gestione e per nuovi progetti di lavoro, così come preventivamente approvati dalla stessa Conferenza;
 5. Eventuali differenze tra quanto ricevuto dall'Unione dei Comuni da parte dei Comuni, e le spese effettivamente sostenute, saranno reinvestite dall'Unione dei Comuni esclusivamente per il servizio associato in acquisti e/o servizi o restituite ai Comuni, sempre su delibera della Giunta dell'Unione nella seduta di approvazione del rendiconto.

Art. 15

Fondi e contributi

1. I fondi e contributi, ottenuti dal servizio associato in forza quanto previsto dalla legislazione in materia, saranno utilizzati secondo le direttive impartite dalla Giunta dell'Unione, per l'acquisto di beni a favore dei comuni, per il miglioramento delle dotazioni tecnologiche delle singole amministrazioni, o per implementare i servizi ai cittadini contribuenti.

Art. 16

Recesso

1. Il Comune aderente potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione con istanza adottata con delibera consiliare che dovrà pervenire all'Unione dei Comuni, improrogabilmente entro il 30 giugno e decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. In caso di recesso, tutte le attrezzature ed i materiali forniti dall'Unione dei Comuni, saranno restituiti alla stessa entro e non oltre il 15 gennaio dell'anno in cui decorre il recesso, pena l'addebito delle spese sostenute per l'acquisto.
3. La somma da restituire, sarà quantificata dall'Unione dei Comuni in base al 20% del valore desunto dalle fatture d'acquisto e dovrà essere rimborsata, dal Comune, entro 30 giorni dalla Comunicazione a mezzo Racc. A.R. dell'importo da restituire.
4. Il prelievo dei materiali sarà effettuato a carico dell'Unione dei Comuni.
5. In caso di recesso, l'Unione dei Comuni e la casa fornitrice dei software, sono obbligati a fornire al Comune che recede, i tracciati record della banca dati comunale.
6. I commi precedenti non si applicano per gli acquisti deliberati dalla Giunta dell'Unione.

Art. 17

Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che potessero insorgere, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, dev'essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie saranno affidate ad un Collegio arbitrale composto da tre arbitri:
 - uno nominato dal Comune che avanza le contestazioni;
 - un altro dalla Conferenza dei rappresentanti legali;
 - il terzo dal Presidente dell'Unione dei Comuni.Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità, a parte il rispetto del principio del contraddittorio e con pronuncia inappellabile.

Varie

1. La presente convenzione avrà efficacia anche per tutto l'anno 2015 e pertanto le quote di partecipazione relative allo stesso, saranno determinate per come previsto dall'art.14;
2. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che disciplinano i tributi e le altre entrate comunali, al codice civile, ed alle leggi tutte inerenti alle materie oggetto dei servizi di cui alla convenzione medesima.

Art.19

Registrazione

Il presente atto, composto da n. 7 pagine, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, c. 2, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

LETTO, APPROVATO, SOTTOSCRITTO

p. il Comune di _____

p. il Sindaco _____

p. il Comune di _____

il Responsabile del Servizio....._____

p. l'Unione dei Comuni del "Versante Ionico"

il Presidente _____

p. l'Unione dei Comuni del "Versante Ionico"

il Responsabile Settore Sviluppo del Territorio_____

<p>La presente deliberazione, a norma dell'art. 124 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, viene pubblicata all'Albo on-line per quindici giorni consecutivi decorrenti dal <u>23/02/2015</u> al <u>10/03/2015</u></p> <p style="text-align: center;">IL VICE SEGRETARIO Dott. Francesco Romano</p> <p>L'Addetto alla pubblicazione Sig.ra Rosaria Fabbio</p>	
<p>La presente deliberazione è divenuta esecutiva</p> <p><u>/</u> il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione.</p> <p><u>/X</u> il _____, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, perché dichiarata immediatamente eseguibile.</p> <p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</p>	<p>Il sottoscritto Segretario del Comune, su attestazione del messo comunale, certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line dal _____ al _____, senza seguito di ricorsi.</p> <p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO</p>